

## **COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 329/31/2011**

### **Svolgimento del processo e motivi della decisione**

Con separati ricorsi - poi riuniti - la srl Ma. - ricorreva avverso il pignoramento presso terzi proposto in suo danno dall'Agente della riscossione in forza di ruolo allegato quale titolo abilitante a procedere in executivis eccependo la mancata notifica delle cartelle di pagamento da considerare tamquam non essent con derivata nullità/inesistenza dell'intera procedura.

Adduceva che tale vizio insanabile legittimava l'opposizione avanti al giudice tributario perché la mancata notificazione di atti precedentemente adottati (cartelle) rispetto a quelli successivamente notificati (pignoramento) consentiva impugnazione dei primi unitamente all'ultimo verificandosi diversamente un vuoto di tutela (per essere la fattispecie "a cavallo" di due giurisdizioni) posto che davanti al giudice (ordinario) dell'esecuzione non erano ammessi né l'opposizione all'esecuzione (salvo quella riguardante la pignorabilità dei beni) né l'opposizione agli atti esecutivi.

Chiedeva pertanto declaratoria di nullità del pignoramento con sospensione dell'esecuzione a sensi dell'art. 47 Dlgs 546/92

Resisteva il concessionario eccependo nelle controdeduzioni la carenza di giurisdizione del giudice tributario l'omessa integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato, la valida e rituale notificazione delle cartelle effettuata a mezzo posta.

Rinviata la discussione per consentire alla ricorrente di munirsi di nuovo difensore (avendo il precedente rinunciato all'incarico) la Commissione, deliberando sui ricorsi riuniti e le correlate istanze inibitorie, nel contraddittorio delle parti che hanno richiamato le rispettive difese di rito e di merito, non può che rilevare l'inammissibilità dei proposti ricorsi per un duplice ordine di ragioni assorbenti di ogni altro dedotto profilo.

E' ben vero che a sensi dell'art. 19 comma 9 del Dlgs. 546/92 la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili adottati precedentemente all'atto notificato ne consente congiunta impugnazione così come il mancato rispetto della sequenza procedimentale determina la nullità dell'atto successivo non preceduto da una valida notifica di quello ad esso precedente e prodromico (Cass. SS.UU. 16412/07) ma tale vizio, nei limiti di quanto qui dedotto, andava fatto valere nella progressione delle competenze giurisdizionali (attinenti rispettivamente le cartelle di pagamento ed il pignoramento presso terzi) - avanti al giudice ordinario e non davanti al giudice tributario (tanto più che parte dei ruoli riguardava anche causali estranee alla cognizione delle Commissioni), la controversia coinvolgendo non la sussistenza della obbligazione tributaria ex se ma il (posteriore) diritto di procedere in executivis in capo all'Agente di riscossione.

Non e' infatti messo in dubbio con i ricorsi (per come formulati) la sussistenza e la definitività del titolo costitutivo del credito bensì la carenza dei presupposti formali e sostanziali necessari a legittimare l'esecuzione forzata da far valere, dunque, avanti all'AGO (Cass. SS. UU. 15563/02).

Né' sostengasi che vi sarebbe un vuoto di tutela perché nell'esecuzione esattoriale non sarebbero ammesse dall'art. 57 DPR 602/73 le opposizioni ex art. 615 e 617 cpc salvo quelle afferenti la pignorabilità dei beni (e la opposizione di terzo ex art. 619 cpc per quanto "documentalmente" consentito) perché, fermo comunque il rimedio amministrativo della sospensione dei ruoli, resta sempre consentita la residuale azione di risarcimento del danno contro gli atti illegittimi dell'esattore (art. 59 DPR cit.)

Ad ogni buon conto - al di là del difetto di giurisdizione che investendo il ricorso si riflette anche sulla ammissibilità dell'istanza cautelare - un altro profilo di inammissibilità emerge dal fatto che tutte le cartelle risultano validamente notificate alla società ricorrente a sensi dell'art. 26 Dpr 602/73 come attestato dalle produzioni documentali di Equitalia senza contestazioni o repliche della difesa avversaria donde erano solo quelli gli atti che a suo tempo eventualmente dovevano costituire oggetto delle doglianze formali della ricorrente e non i posteriori atti di esecuzione impugnati in virtù di presupposto di fatto rivelatosi errato per tabulas.

I ricorsi riuniti vanno dunque dichiarati inammissibili.

Possono compensarsi le spese di lite considerata la peculiarità della controversia, le questioni preliminari coinvolte e l'assenza di note spese.

#### **PQM**

La Commissione, dichiara inammissibili i ricorsi e le correlate istanze cautelari.

Spese compensate.